

CHIARIMENTI

6/11/2020

IN ATTESA DI CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PREVISTA PER OGGI SI FORNISCONO QUESTI CHIARIMENTI, SUSCETTIBILI DI CAMBIAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE

1) "Mercati"

Il DPCM 3.11.2020, all'articolo 1 lett. ff, al secondo capoverso, laddove dispone che "nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli **esercizi commerciali** presenti **all'interno** dei centri commerciali e dei **mercati**, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole", si riferisce, evidentemente, a "mercati" **chiusi, all'interno** dei quali operano "**esercizi commerciali**", locuzione quest'ultima non applicabile alle postazioni mobili dei mercati periodici settimanali, svolti su area pubblica e oggetto di distinta regolamentazione, contenuta nell'allegato 9 del DPCM.

Il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) non sono quindi soggetti a chiusura nel fine settimana.

2) Bar e pasticcerie all'interno di centri commerciali

Per i bar e le pasticcerie e parrucchieri all'interno dei centri commerciali non vale la chiusura nel fine settimana non trattandosi di esercizi commerciali.

3) I centri commerciali sono chiusi il sabato e la domenica tranne che per l'alimentare, compreso quello per il cibo per animali. Posto che sono aperti anche edicole e tabaccai all'interno dei centri commerciali, negli esercizi commerciali interni ai centri commerciali possono essere venduti i prodotti normalmente venduti in edicole e tabaccherie.

4) Non sono chiuse nel fine settimana le medie e grandi strutture di vendita con un esercizio commerciale singolo (può esserci il bar)

5) Parchi commerciali

I parchi commerciali, identificati nella Regione Veneto dalla l.r. 50/12, devono considerarsi esenti dalla chiusura prefestiva e festiva laddove non vi sia un atrio al chiuso di accesso agli esercizi commerciali singoli ma sia caratterizzato da spazi aperti, di accesso ai singoli esercizi.